

S. L. 820/13



R. 5698/13

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice onorario di Tribunale, avv. Livia Trapani, della III sezione civile del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 38644 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2007 avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa; vertente

TRA

INGENITO Michele, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Perongini, Marino Perongini, Brunella Merola e Carmencita Guacci del Foro di Salerno, tutti elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 70 presso lo studio dell'avv. Chiara Marrama giusto mandato a margine dell'originale dell'atto di citazione.

ATTORE

E

S.P.A. IL MATTINO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ORFEO Mario, MANZO Antonio, NAPOLI Giuseppe, DE SILVA Diego, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Giovanni Bausan n. 24 presso lo studio dell'avv. Francesco Barra Caracciolo che li rappresenta e difende giusto mandato in atti.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti all'udienza del 20 novembre 2012 concludevano come in atti riportato.

IN FATTO E IN DIRITTO

Si dà atto, innanzi tutto, che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.

L'attore ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli la Spa Il Mattino, Orfeo Mario, Manzo Antonio, Napoli Giuseppe e Diego De Silva, rispettivamente società

In considerazione della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato, tale sanzione viene determinata in misura di euro 2.000,00 e va posta unicamente a carico di ciascun giornalista, maggiorata dagli interessi legali sino al saldo. Infatti, "la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. n. 47 del 1948, aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno stesso, presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può essere irrogata nei confronti del direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione diffamatoria" (Cass. 8/8/2007 n. 17395).

Poiché nel caso in esame non è in alcun modo configurabile una responsabilità del direttore responsabile convenuto per concorso nel delitto di diffamazione - bensì, come detto, unicamente una responsabilità colposa ex art. 57 c.p. del medesimo - non può essere condannato il direttore responsabile al pagamento della sanzione ex art. 12.

Infine, tenuto tonco (proprio in considerazione della natura dell'illecito, compiuto a mezzo stampa) che la pubblicità della sentenza può contribuire alla riparazione del danno patito dall'attore, i convenuti vanno condannati in solido ex art. 120 c.p.c. alla pubblicazione della presente pronuncia mediante inserzione per estratto per una volta sul quotidiano "Il Mattino" entro il termine di giorni trenta dal relativo passaggio in giudicato.

Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti in solido al rimborso in favore dell'attore delle spese del giudizio.

Quanto alla liquidazione delle spese, si osserva che il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel D.M. n. 140 del 20/7/2012, entrato in vigore il 23/8/2012 ed attuativo della prescrizione contenuta nell'art. 9, comma due, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 271, ha determinato i parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali; esso prevede -per effetto del combinato disposto degli artt. 41 e 42- che la novella legislativa si applichi alle liquidazioni operate da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto stesso.

La C.S., con argomentazioni che si condividono integralmente, ha evocato la nozione unitaria del corrispettivo dovuto al difensore, che va determinato con riferimento all'opera professionale complessivamente prestata (cfr. Cass. n. 5426/2005) ed ha statuito che: *"l'avvenuta unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione onnicomprensiva di "compenso" non può non implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo ... i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate"* (cfr. Cass. Sez. Un. 12/10/2012, n. 17405/12).

A quanto affermato consegue che nel presente caso trovano applicazione i parametri di cui al decreto citato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – III sezione Civile, nella persona del giudice onorario di Tribunale, avv. Livia Trapani, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:

- accoglie la domanda formulata nei confronti dei convenuti e per l'effetto, condanna i giornalisti, Antonio Manzo, Giuseppe Napoli e Diego De Silva, il direttore del quotidiano "Il Mattino", Mario Orfeo e la Spa Il Mattino nella qualità di editore del quotidiano "Il Mattino", al pagamento, in solido tra loro e a favore di Michele Ingenito della somma di euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale subito;
- condanna, inoltre, ai sensi dell'art. 12 L. 8 febbraio 1948, n. 47, ciascuno dei convenuti, Antonio Manzo, Giuseppe Napoli e Diego De Silva, al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di euro 2.000,00, oltre interessi di legge dalla data della sentenza al saldo;
- condanna i convenuti in solido al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate ai sensi del DM 140/2012 in euro 500,00 per spese ed euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge

con attribuzione agli avvocati Sergio Perogini, Marino Perogini, Brunella Merola e Carmencita Guacci, anticipatari ;

- condanna in convenuti in solido ex art. 120 c.p.c. alla pubblicazione della presente pronuncia mediante inserzione per estratto per una volta sul quotidiano "Il Mattino" entro il termine di giorni trenta dal relativo passaggio in giudicato.

Così deciso in Napoli in data 04 aprile 2013.

Il giudice onorario di Tribunale
avv. Livia Trapani

